



## **Regolamento didattico – parte normativa**

### **del Corso di Laurea magistrale in**

#### **LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

#### **MODERN LANGUAGES FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION AND COOPERATION**

#### **Classe LM-38 LINGUE STRANIERE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE**

In vigore dall'a.a. 2024/2025

#### **Art. 1 Norme generali e finalità**

Il Corso di laurea magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale afferisce alla Classe LM 38 delle lauree magistrali ed è attivato presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università degli studi di Bergamo.

Il regolamento didattico del Corso di studio si suddivide in una parte didattica e in una parte normativa ed è reperibile sul sito del Corso di studio, alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

Il regolamento didattico (parte didattica) disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso. Il presente *Regolamento didattico (parte normativa)* disciplina le modalità organizzative di funzionamento del Corso non già disciplinate nel regolamento didattico (parte didattica).

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

#### **Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio**

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a "Conoscenze richieste per l'accesso" e A3b "Modalità di ammissione".

In caso di mancato possesso dei requisiti curriculari il candidato/la candidata non è ammesso/a alla fase di verifica della preparazione personale e deve iscriversi a corsi singoli per integrare i requisiti mancanti in vista dell'iscrizione nell'anno accademico successivo. Non è prevista l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

#### **Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio**

Il piano di studio del Corso di studio prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al regolamento didattico (parte didattica) sezione "Offerta didattica programmata".

Lo studente/la studentessa sceglie il curriculum in sede di immatricolazione. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio tramite apposita richiesta prima della compilazione del piano di studio, sia esso telematico o cartaceo, rivolta al Servizio studenti.



#### **Art. 4 Piani di studio**

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente/la studentessa ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Le lingue di studio indicate al momento della verifica della preparazione personale possono essere variate se lo studente/la studentessa è in possesso dei relativi requisiti d'accesso e previa specifica verifica della preparazione personale.

Lo studente/la studentessa ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

#### **Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Le attività formative del Corso prevedono lezioni, attività di apprendimento linguistico, attività seminariali e laboratori anche in modalità e-learning, e attività di tirocinio.

I programmi degli insegnamenti ufficiali hanno validità di due anni accademici.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente/alla studentessa in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente/della studentessa, di cui:

- 6 ore di lezione e mediamente 19 ore di studio individuale;
- 6 ore per attività didattiche integrative curriculari (laboratori/esercitazioni) e mediamente 19 ore di studio individuale.

#### **Art. 6 Frequenza e propedeuticità**

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

I laboratori e i tirocini prevedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti caratterizzanti e dei settori scientifico disciplinari. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

In particolare, le propedeuticità riguardano le lingue straniere: LINGUA STRANIERA I (primo anno) è propedeutica a LINGUA STRANIERA II (secondo anno).

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

#### **Art. 7 Prove di verifica delle attività formative**

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.



### **Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente/dalla studentessa**

Lo studente/la studentessa può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente/la studentessa individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il Corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

### **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe e in università estere**

Nel caso di trasferimento dello studente/della studentessa da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente/dalla studentessa sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente/la studentessa ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

### **Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe**

Nel caso di trasferimento dello studente/della studentessa tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

### **Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

### **Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale**



Il Corso di studio prevede la possibilità di svolgere un tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

#### **Art. 13 Esami sovrannumerari**

In sede di presentazione del piano di studio lo studente/la studentessa può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

#### **Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale**

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A5.a "Caratteristiche della prova finale e A5.b "Modalità di svolgimento della prova finale".

Le modalità di svolgimento sono disciplinate nel Regolamento relativo alle prove finali.

#### **Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica**

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

#### **Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del Corso di studio.